



Decreto Dirigenziale n. 14 del 11/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO AMBIENTALE EX ART. 29 DEL D.LGS. N. 152/2006 E ART. 1 COMMI DA 138 A 142 DELLA L.R. DELLA CAMPANIA N. 5/2013 RELATIVO ALLA "SISTEMAZIONE PIAZZALE E PISTA DI SERVIZIO ALL'INTERNO DEL FONDO RUSTICO, IN SANATORIA (EX CUP 6482 NON VALUTABILE) - COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)" PROPOSTO DALLA SIG.RA LONGOBARDI MICHELA - CUP 7503.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 *"Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"*;
- c. la Regione Campania con L.R. n. 5/2013, commi da 138 a 142, ha normato l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 29;
- d. con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazioni Ambientali;
- f. la sig.ra Longobardi Michela, proprietaria del fondo oggetto di intervento, in data 16/10/2012 inoltra istanza in sanatoria, acquisita al prot. reg. n. 753098, per la sistemazione di un piazzale e di una pista a servizio del fondo rustico sito alla località Chiusa nel Comune di Sicignano degli Alburni. L'area interessata dagli interventi è un seminativo a colture erbacee (foraggi e cereali) e da aree a prato - pascolo in cui si è realizzato un imboschimento per circa 15 ha. L'imboschimento è oggetto di concessione di aiuto n. 12/2011 rilasciato dalla Regione Campania in data 19/01/2012 (PSR 2007-2013 misura 221 Tipologia B: Imboschimento di terreni agricole con specie arboree a ciclo lungo).
- g. in data 21/09/2012 il Corpo Forestale dello Stato ha notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo per movimento di terra finalizzato alla realizzazione di un reticolo di strade e area di cava in assenza di autorizzazione. I movimenti di terra sono avvenuti su una superficie pari a 2.432 mq e sono stati realizzati con riporto di materiale ghiaioso su una superficie di 1.170 m e una larghezza media di 2 m. È stata realizzata, inoltre, un'area di cava di 92 mq. Lo spessore del materiale ghiaioso di riporto è pari 0,35 ml.
- h. la sig.ra Longobardi Michela in data 01/10/2012 con nota prot. n. 07125 presentava domanda di permesso a costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/01 relativamente alla sistemazione del piazzale e delle piste. Nella stessa data veniva prodotta istanza di dissequestro per il tramite dell'avv. Antonio Turco nella quale viene dichiarato che le opere risultavano in parte autorizzate ed in parte sanate con la citata domanda di Permesso di Costruire (01/10/2012 prot. 07125) e che l'area di cava non sussiste in quanto non sono presenti i presupposti della commercializzazione e che il poco materiale prelevato è stato utilizzato a servizio della proprietà;

- i. in data 16/10/2012 la sig.ra Longobardi Michela ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza relativa all'intervento in oggetto, acquisita al protocollo regionale al n. 753098 e contrassegnata con CUP 6482.
- j. l'istanza in parola è stata sottoposta alla Commissione VIA – VAS – VI che nella seduta del 5 febbraio 2014 si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“considera l'istanza **non valutabile** così come presentata in quanto da questa è stato rilevato che risulta effettuato anche un intervento di imboscamento (di superficie pari a 15 ettari), ascrivibile alla tipologia di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all'allegato IV, punto 1. lett. b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.*

Tenuto conto:

- che l'area oggetto di imboscamento rientra in area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per cui ai sensi dell'art. 6 della DPGR n. 516 del 26 marzo 2001 (Regolamento delle aree contigue) le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento;
 - che il regolamento regionale n. 2/2010 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale all'Allegato C specifica che in relazione al punto 1, lettera b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ha sono comunque esclusi gli impianti di arboricoltura da legno, di pioppo e impianti simili che non determinano un cambiamento permanente dell'uso del suolo (come nel caso in esame). Tuttavia, lo stesso regolamento stabilisce all'art. 4 comma 3 che sono esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità i progetti di opere e interventi riportati nell'Allegato C al presente decreto, a condizione, ove non diversamente specificato, che non ricadano neanche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000;
 - che il Regolamento Regionale n. 1/2010 in materia di Valutazione di Incidenza alla lettera m) dell'art. 3 stabilisce che gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali possono essere esclusi dalla procedura di VI. Queste condizioni non sono verificate nel caso in esame in quanto dall'analisi della Carta dell'uso del suolo e da quanto dichiarato nella relazione di incidenza l'intervento interessa anche zone a prato – pascolo oltre che seminativi e in ogni caso rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato IV del d. lgs 152/2006;
- il progetto di imboscamento, essendo superiore ai 10 ettari avrebbe dovuto esperire, tutt'uno con le piste e i piazzali a servizio, una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza.

Si evidenzia, altresì, quanto segue:

- per ciò che riguarda le prescrizioni date dallo STAPF di Salerno si rappresenta che nella relazione d'incidenza integrativa non sono state date adeguate informazioni sui movimenti di terra prodotti e previsti come da progetto; sull'allontanamento e deposito di eventuale materiale di risulta presso discariche autorizzate e/o trattati a norma di legge; sulla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e superficiali nei canali naturali esistenti; sulla salvaguardia della vegetazione arborea di alto fusto, tipica del cingolo (fascia) vegetazionale;
- è risultato poco chiaro sia dalla cartografia trasmessa che dalle descrizioni fatte in relazione d'incidenza se le opere siano state completate o ci sia necessità di ulteriori lavori nell'area;
- la mancanza di adeguate informazioni inerenti allo stato ambientale ex ante non ha consentito di comprendere le condizioni e caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'ambito di riferimento originario e di procedere, dunque, ad una valutazione adeguata delle interferenze eventualmente generate sia in fase di cantiere che a regime;
- non è stato trasmesso il sentito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, obbligatorio per i comuni ricadenti in area contigua del parco e interessati da aree SIC e ZPS rientranti anche solo parzialmente nel territorio di gestione del Parco stesso.

Si rammenta, infine che l'art. 29 del D.LGS 152/06 e s.m.i. dispone che in caso di mancata sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, l'ente competente potrebbe disporre la sospensione dei lavori o il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della valutata entità del pregiudizio ambientale arrecato”;

- k. con nota prot. reg. n. 132547 del 24/02/2014 è stato comunicato al proponente l'esito della seduta di Commissione del 05/02/2014 con indicazione della possibilità di controdedurre ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;
- l. il proponente ha prodotto controdeduzioni al parere espresso dalla Commissione con nota acquisita al prot. reg. n. 215443 del 26/03/2014;
- m. in data 11/04/2014 la richiedente, ad integrazione delle controdeduzioni, ha inviato la nota di richiesta al PNCVD del parere di competenza datata 20/03/2014 (nota acquisita con prot. 282747 del 23/04/2014);
- n. la Commissione VIA – VI - VAS nella seduta del 04/09/2014 - verificato che, anche a seguito delle controdeduzioni prodotte, permangono le medesime problematiche già individuate nella precedente seduta istruttoria del 05/02/2014 – si è espressa come di seguito testualmente riportato: ***“decide di disporre che ai fini della valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione dell'opera, il proponente trasmetta alla UOD 07 della Regione Campania, entro 90 giorni dalla notifica della nota di comunicazione dell'esito della Commissione VIA VI VAS, la seguente documentazione:***
- *relazione tecnica descrittiva dell'intervento di imboscamento nella quale siano riportate le caratteristiche dimensionali delle opere realizzate (lunghezza e larghezza delle piste esistenti e di quelle in sanatoria, numero e disposizione delle piante, caratteristiche della copertura del suolo antecedentemente alla realizzazione delle opere, descrizione delle tecniche di intervento e attrezzature e macchinari utilizzati, ecc.). Allo scopo di chiarire le caratteristiche dell'area prima della realizzazione dell'intervento potranno essere utilizzati anche dati bibliografici riferiti ai luoghi di interesse nel momento della messa in opera degli interventi in argomento;*
 - *planimetria dello stato originario dei luoghi raffrontato con lo stato attuale dell'area rimboschita;*
 - *ortofoto dell'area, antecedente alla realizzazione delle opere;*
 - *report fotografico dello stato attuale dei luoghi;*
 - *relazione sugli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione delle opere sia sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, produzione di rifiuti, rumore, biodiversità) sia sulle specie e gli habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE (studio di incidenza). Tale relazione dovrà contenere una descrizione o stima di eventuali impatti cumulativi, in relazione al contesto territoriale od alla pianificazione di settore riconducibile all'opera in esame; informazioni circa le principali relazioni dell'opera/intervento/impianto con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore e con i vincoli insistenti nell'area di influenza; descrizione delle misure già adottate per mitigare e/o compensare gli effetti sull'ambiente dell'opera nonché individuazione delle possibili ulteriori azioni di mitigazione degli impatti indotti dall'opera;*
 - *tutta la documentazione amministrativa in copia conforme prodotta nell'arco temporale interessato dalla realizzazione degli interventi e citata nell'istanza prot. 753098 del 16/10/2013 (decreto finanziamento PSR, verbale Corpo Forestale dello Stato, parei già acquisiti, ecc..) ed eventuale nuova documentazione amministrativa ulteriormente acquisita (sentito PNCVD, esito della richiesta di sanatoria fatta al Comune, ecc.);*
 - *copia della ricevuta del versamento degli oneri di cui all'art. 1 comma 141 della L.R. 5/2013; (IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005; Conto Corrente Postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli; causale del versamento: 0506 - Valutazione di impatto ambientale - art. 29 del D.Lgs. 152/2006);*
 - *dichiarazione del costo del progetto.*

Contestualmente la stessa documentazione, sia in copia cartacea che su supporto digitale (accompagnata dalla dichiarazione in merito alla corrispondenza dei documenti inviati in formato cartaceo con quelli inviati su supporto digitale, sia in termini di contenuti che in termini di tipologia e numero di documenti) dovrà essere trasmessa anche al comune, alla provincia e ai soggetti ambientali interessati al progetto (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera s del D.Lgs. 152/2006; ad esempio DIP 52 DG 06 della Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comunità Montana competente per territorio, Sovrintendenza ai beni paesaggistici competente per

territorio, ecc..) al fine di acquisirne le osservazioni/pareri entro il termine di 45 gg dalla ricezione della documentazione”;

- o. con nota prot. n. reg. 663146 del 07/10/2014 è stato comunicato al proponente l'esito della seduta di Commissione del 04/09/2014 come sopra riportato con la relativa richiesta di integrazioni documentali necessarie ai fini della valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che:

- a. in riscontro alla richiamata nota prot. reg. n. 663146 del 07/10/2014, la Sig.ra Longobardi Michela, residente in Serre (SA) alla Via San Nicola n. 68, ha trasmesso l'istanza di avvio della procedura di accertamento del pregiudizio ambientale ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla *“Sistemazione piazzale e pista di servizio all'interno del fondo rustico, in sanatoria (ex CUP 6482 Non Valutabile) - Comune di Sicignano degli Alburni (SA)”*, acquisita al prot. reg. n. 56693 del 28.01.2015 e contrassegnata dalla UOD 06 con CUP 7503;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Rita Console e dal dott. Alfredo Lassandro, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. su richiesta della UOD 06 prot. reg. n. 97956 del 12/02/2015, la Sig.ra Longobardi Michela ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 323630 del 11/05/2015;
- d. su richiesta della UOD 06 prot. reg. n. 625538 del 26/09/2016 e prot. reg. n. 165097 del 07/03/2017, l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 274783 del 13/04/2017;

PRESO ATTO che:

- a. la L. 241/1990 e ss.mm.ii., con l'art.1, co.1, stabilisce che *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”*;
- b. la medesima legge, al co.2 del citato art.1 impone che *“la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;
- c. la richiamata L. 241/1990 e ss.mm.ii., al co.1 dell'art.14 stabilisce che *“qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi”*;
- d. il co. 4 dell'art. 29 del D.lgs 152/2006 dispone che *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”*;
- e. l'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 stabilisce che *“Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una*

somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto”;

- f. *l'art.1, co. 142, della L.R. 5/2013 stabilisce che “All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA”;*
- g. la Giunta Regionale non ha ancora emanato i criteri di cui al citato co. 142 della L.R. 5/2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 31/01/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“Dalla documentazione prodotta e visto l'attestato della UOD STP di Salerno 52.06.19 “l'intervento realizzato risulta perfettamente compatibile e rispettoso delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area”, il G.I. conclude che:*

- 1. l'intervento non ha arrecato alcun danno sia sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, produzione di rifiuti, rumore, biodiversità) sia sulle specie e gli habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE;*
- 2. per il calcolo della sanzione da irrogare si applicano le disposizioni della Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)” che all'art. 1 comma 138 recita: “Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto”.*

Considerato che il costo di realizzazione dell'intero progetto è pari a € 109.365,00.

Si applica il minimo previsto dalla normativa regionale vigente, dato, come su riportato, che: “l'intervento non ha arrecato alcun danno sia sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, produzione di rifiuti, rumore, biodiversità) sia sulle specie e gli habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE” quindi tale sanzione si applica unicamente per il mancato adempimento di attivazione di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza.

Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri aspetti di compatibilità urbanistica e paesaggistica si rimanda agli uffici di competenza.

Tale sanzione minima, 1 per cento del costo di realizzazione del progetto, è pari a € 1.093,65 (€ 109.365,00 x 0.01)”

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore ed applica la sanzione di € 1.093,65”;

- b. l'esito della Commissione del 21.11.2017, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra Longobardi Michela con nota prot. reg. n. 798684 del 04.12.2017;
- c. la Sig.ra Longobardi Michela ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 10/04/2015, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, al Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di determinazione del pregiudizio ambientale e di dover comminare alla Sig.ra Longobardi Michela, per quanto sopra esposto, la sanzione minima

prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 1.093,65 pari all'1 per cento del costo di realizzazione del progetto, ammontante complessivamente ad € 109.365,00;

VISTI:

- la L.R. n. 5/2013;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** determinare, sulla scorta di quanto sopra illustrato e dei pareri, che la realizzazione della *"Sistemazione piazzale e pista di servizio all'interno del fondo rustico, in sanatoria (ex CUP 6482 Non Valutabile) - Comune di Sicignano degli Alburni (SA)"*, non ha arrecato pregiudizio ambientale.
2. **DI** comminare alla Sig.ra Longobardi Michela, per quanto sopra esposto, la sanzione minima prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 1.093,65 - pari all'1 per cento del costo di realizzazione del progetto ammontante complessivamente ad € 109.365,00 - da versare in favore della Regione Campania sul c/c n. 21965181 Servizio Tesoreria oppure mediante versamento su c/c/b avente codice IBAN IT66 E010 1003 4001 0000 0046 252;
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 alla Sig.ra Longobardi Michela, Via San Nicola n. 68 – 84028 - Serre (SA);
 - 4.2 al Comune di Sicignano degli Alburni (SA);
 - 4.3 alla Comunità Montana Alburni - Via Uliveto 84020 Controne (SA);
 - 4.4 alla Provincia di Salerno – Settore Ambiente;
 - 4.5 alla D.G. 5200700 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - 4.6 alla UOD 520714 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;
 - 4.7 all'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni Via Montisani – 84078 Vallo della Lucania (SA);
 - 4.8 alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino;
 - 4.9 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno;
 - 4.10 al Gruppo Carabinieri Forestali territorialmente competente;
 - 4.11 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio